

## EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

### COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Delibera n. 32 del 06/08/2019

**Oggetto:** *Modifica Disciplinare per l'accoglienza dei minori in strutture residenziali e/o semiresidenziali.*

L'anno duemiladiciannove il giorno 06 del mese di agosto, alle ore 15.00 presso l'Ufficio del Piano Sociale di Zona, sito in Eboli, in via U. Nobile, palazzo Massajoli, a seguito di convocazione d'urgenza trasmessa dal Sindaco del comune capofila Eboli, ai sensi di Legge, si è riunito, il Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona Ambito S3 (ex S5). La seduta è di seconda convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti n. 06 legali rappresentanti/loro delegati degli Enti facenti parte del "Piano Sociale - Ambito S3 (ex S5)" e n. 04 assenti, come appresso elencati:

|     | Ente                              | Rappresentante                                       |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | Provincia di Salerno              | Assente                                              |
| 2.  | A.S.L. Salerno                    | Presente – Giovanna Spinicelli - delegata            |
| 3.  | Comune di Eboli                   | Presente – Sindaco Massimo Cariello - Presidente     |
| 4.  | Comune di Altavilla Silentina     | Presente – Assessore Giovanna Di Matteo - delegata   |
| 5.  | Comune di Campagna                | Assente                                              |
| 6.  | Comune di Contursi Terme          | Assente                                              |
| 7.  | Comune di Oliveto Citra           | Assente                                              |
| 8.  | Comune di Postiglione             | Presente – Assessore Giovanni Costantino - delegato  |
| 9.  | Comune di Serre                   | Presente – Giovanni Passannanti – Assessore delegato |
| 10. | Comune di Sicignano degli Alburni | Presente – Guido D'Ambrosio – Consigliere delegato   |

Partecipano:

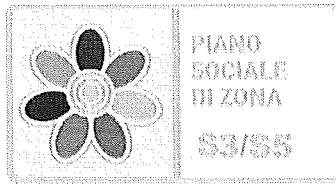
- a) Carmine Busillo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Eboli;
- b) Flavia Falcone – Responsabile del Piano di Zona S3, con funzioni di segretario verbalizzante;
- c) Antonella Impemba, funzionario dell'U.d.P.;
- d) Valentina Pandolfi, funzionario dell'U.d.P.;
- e) Annamaria Sasso, funzionario dell'U.d.P.

Il Presidente introduce il terzo punto all'o.d.g. recante "Modifica Disciplinare per l'accoglienza dei minori in strutture residenziali e/o semiresidenziali", cede quindi la parola all'Assessore Carmine Busillo.

L'Assessore Busillo illustra le difficoltà riscontrate da parte dei servizi sociali comunali in merito al supporto alla fuoriuscita delle madri con figli nonché dei giovani, dalle comunità di accoglienza e alloggio. Tali difficoltà derivano in massima parte da situazioni di grave indigenza economica che impediscono o ritardano la fuoriuscita dalle strutture, con grave danno sia al percorso di reinserimento, sia alle finanze degli Enti coinvolti.

La proposta è quella di modificare il Disciplinare per l'accoglienza dei minori in strutture residenziali o semiresidenziali, inserendo all'art. 9 un comma che preveda la utilizzabilità di una somma di importo pari, nel

Via Umberto Nobile palazzo Massajoli – 84025 Eboli -  
Tel. 0828/328351 fax 0828/333295 [www.pianodizonaeboli.it](http://www.pianodizonaeboli.it)



#### EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

massimo, all'ammontare della retta mensile, al fine di favorire il percorso di acquisizione di autonomia personale e socio-economica e, quindi, la fuoriuscita dalla struttura della gestante e/o madre con figlio e/o figli e/o dei giovani, come da schema allegato alla presente.

Dopo ampia ed articolata discussione Il presidente pone in votazione la proposta di approvare la predetta modifica.

Il coordinamento approva all'unanimità.

Pertanto il Coordinamento Istituzionale dell'ambito Territoriale S3 ex S5, Eboli Capofila

#### DELIBERA

- Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare la proposta di modifica del Disciplinare per l'accoglienza dei minori in strutture residenziali o semiresidenziali.

La presente deliberazione viene affissa per giorni quindici all'Albo dell'Ufficio di Piano Ambito S3 ex S5.

| Ente                              | ESITO   |
|-----------------------------------|---------|
| Provincia di Salerno              | /       |
| A.S.L. Salerno                    | APPROVA |
| Comune di Eboli                   | APPROVA |
| Comune di Altavilla Silentina     | APPROVA |
| Comune di Campagna                | /       |
| Comune di Contursi Terme          | /       |
| Comune di Oliveto Citra           | /       |
| Comune di Postiglione             | APPROVA |
| Comune di Serre                   | APPROVA |
| Comune di Sicignano degli Alburni | APPROVA |

Il Segretario verbalizzante

Flavia Falcone

Il Presidente

Sindaco Comune di Eboli

Massimo Carriello

## PROPONE DI DELIBERARE

La modifica dell'art 9 del disciplinare per l'accoglienza di minori in strutture residenziali e/o semiresidenziali approvato con delibera del Coordinamento Istituzionale n. 9 del 08/05/2018, inserendo il seguente ultimo comma:

*All'interno del PEI di cui al comma precedente andrà inserita e prevista altresì la utilizzabilità di una somma di importo pari, nel massimo, all'ammontare della retta mensile, al fine di favorire il percorso di acquisizione di autonomia personale e socio-economica e, quindi, la fuoriuscita dalla struttura della gestante e/o madre con figlio e/o figli e/o dei giovani ~~e, quindi,~~ il reinserimento per il tramite del sostegno economico a fronte di spese, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle necessarie all'eventuale acquisto di beni essenziali, all'eventuale anticipo di canoni e/o garanzie di locazione ad uso abitativo e/o alle eventuali spese necessarie per la partecipazione ad attività e/o percorsi scolastici, formativi e/o universitari. Le predette spese, così come previste nel piano di intervento, saranno rimborsabili alla struttura che cura la esecuzione e/o realizzazione del PEI, a seconda dei casi, previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute a favore della gestante e/o madre con figlio e/o figli e/o del giovane, dell'attinenza delle stesse alle finalità di cui sopra, con validazione dell'Assistente sociale referente e nel rispetto del piano sottoscritto.*





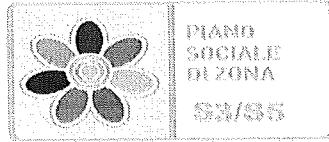
EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –  
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

---

# ***DISCIPLINARE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI***

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Premessa                                                  | 2  |
| Art. 1 Destinatari                                        | 2  |
| Art. 2 Finalità                                           | 3  |
| Art. 3 L'Individuazione della struttura                   | 3  |
| Art. 4 Criteri di selezione della struttura               | 5  |
| Art. 5 Il collocamento urgente                            | 5  |
| Art. 6 La permanenza in comunità                          | 6  |
| Art. 7 Funzioni e compiti del servizio sociale            | 6  |
| Art. 8 Funzioni e compiti della struttura                 | 7  |
| Art. 9 Conclusione dell'inserimento in comunità           | 8  |
| Art. 10 Onere di integrazione della retta delle strutture | 8  |
| Art. 11 Recupero crediti                                  | 9  |
| Art. 12 Minori stranieri non accompagnati                 | 9  |
| Art. 13 Norme di rinvio e applicazione                    | 10 |



## EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –  
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

---

### PREMESSA

Ai sensi della:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che attribuisce ai Comuni competenze in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 – “Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184”, che ha rinnovato la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori;
- Regolamento regionale n. 4/2014, che disciplina, tra l’altro, l’accoglienza dei minori e stabilisce inoltre, attraverso il catalogo dei servizi alle persone, i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi, che i Servizi Socio assistenziali residenziali e semiresidenziali, sia privati che pubblici e in qualsiasi modalità gestionale organizzativa, devono possedere per essere autorizzati al funzionamento;
- L.R. 11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”, che all’art. 5, lettera f, inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali le strutture residenziali e semiresidenziali;

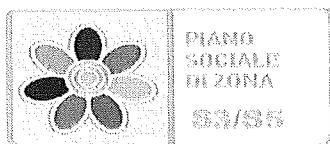
Il presente Regolamento disciplina le procedure e le condizioni per l’inserimento di minori in strutture residenziali o semiresidenziali, oltre che le funzioni e i compiti dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti in tali interventi, in coerenza con gli indirizzi e la normativa di settore nazionale e regionale.

### ART. 1 DESTINATARI

Il Piano Sociale di Zona – Ambito Territoriale S03 ex S05, Comune capofila Eboli, promuove il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia; quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento sono, pertanto, i minori:

- residenti sul territorio dei Comuni associati al Piano Sociale di Zona S03 ex S05, per i quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- residenti sul territorio dei Comuni associati al Piano Sociale di Zona S03 ex S05 che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale e qualora a fronte di un Progetto Educativo Individualizzato su supporto informatico (d’ora in avanti denominato P.E.I.) redatto dall’Ufficio Servizi Sociali competente o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
- non residenti, presenti sul territorio dei Comuni associati al Piano Sociale di Zona S03 ex S05, in assenza di una famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura ai sensi di legge.



## EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –  
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

---

### ART. 2 FINALITA'

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Gli obiettivi dell'inserimento nelle comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare.

Laddove non fosse possibile il rientro del minore nella propria famiglia di origine, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

### ART. 3 L'INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA

L'individuazione della struttura di accoglienza, di cui al Catalogo regionale dei servizi allegato al Regolamento regionale 4/2014, deve avvenire a seconda delle esigenze e delle caratteristiche del minore a cui è destinata, scegliendo fra le seguenti tipologie di strutture:

#### ***Comunità di pronta e transitoria accoglienza***

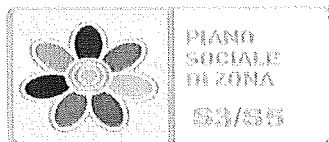
Servizio residenziale finalizzato all'accoglienza di minori che, vivendo un'emergenza socio-educativa, necessitano di urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Ciò nell'attesa della formulazione di un progetto educativo individualizzato che definisca le risposte più idonee e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Garantisce assistenza e sostegno agli ospiti, nonché, per quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche e formative eventualmente in corso. L'équipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte ad analizzare i bisogni dei minori ed all'avvio del piano d'intervento.

#### ***Casa famiglia***

La casa famiglia costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido.

La casa famiglia assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Tale servizio assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, con il coinvolgimento dei minori. Assicura, inoltre, la stesura di progetti educativi individualizzati, la gestione delle emergenze, la socializzazione e l'animazione. L'équipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del progetto



## EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –  
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

---

educativo individualizzato, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

### ***Comunità educativa di tipo familiare***

La comunità educativa a dimensione familiare costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido.

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del piano individuale, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

### ***Comunità alloggio***

La Comunità alloggio è un servizio educativo residenziale a carattere comunitario, caratterizzato dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento.

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità alloggio assicura accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del piano individuale, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

### ***Gruppo appartamento***

Il gruppo appartamento è un servizio rivolto ai giovani che non possono restare e/o rientrare in famiglia e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia.

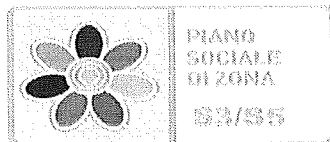
Questa tipologia di servizio assicura interventi ed azioni volti a garantire il completamento del percorso educativo per raggiungere l'autonomia e un definitivo inserimento nella società e un'assistenza finalizzata:

- ✓ al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo;
- ✓ alla realizzazione dei progetti educativi individuali.

### ***Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini***

Il servizio ospita gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale, o perché in condizioni di disagio psicologico.

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità mette in atto attività di accoglienza, tutela, sostegno psicologico, preparazione al ruolo genitoriale e alla relazione con il figlio. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni delle donne e dei minori, alla realizzazione dei piani individuali, all'accompagnamento della donna nei suoi percorsi maturativi e di autonomia. La comunità deve fornire consulenza legale e psicologica.



## EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –  
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

---

### ART. 4

#### CRITERI DI SELEZIONE DELLA STRUTTURA

I criteri di scelta concorrenti per il collocamento dei minori nelle strutture residenziali, oltre alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e nel rispetto di quelli previsti dalla normativa regionale, sono i seguenti:

1. fascia di età e sesso del minore;
2. nel caso di fratelli: tutela dei legami tra fratelli attraverso la scelta di una struttura che possa accogliere bambini con diverse età ed esigenze con attenzione prioritaria ai più piccoli al fine di sostenere il rapporto familiare, laddove non ci siano esigenze o provvedimenti che indichino altre soluzioni\*\*;
3. vicinanza all'ambiente di vita del minore (opp. gestante, nucleo madre-bambino), laddove venga valutata positivamente l'opportunità di favorire, seppur in forma protetta e supportata dai servizi, i rapporti tra bambino e famiglie di origine\*\*;
4. disponibilità immediata da parte della struttura residenziale per il collocamento emergenziale del minore\*;
5. corrispondenza tra il bisogno dell'utente e servizio offerto (ad esempio sostegno psicologico, percorso psico-terapico, trattamento farmacologico ecc...)\*\*;
6. dislocazione geografica della struttura residenziale (contesto più isolato o più integrato alla città)\*\*;
7. il costo del servizio: a parità di offerte, si seleziona il servizio con costo inferiore\*;

*\* Tali elementi sono verificabili dal verbale redatto a cura di coloro che svolgono l'intervento.*

*\*\* Tali elementi devono trovare riscontro nel P.E.I.*

### ART. 5

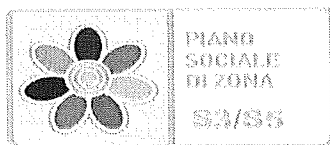
#### IL COLLOCAMENTO URGENTE

Il collocamento d'urgenza in una struttura residenziale o semiresidenziale è finalizzato all'accoglienza di minori, gestanti, e nuclei madre-bambino in condizioni di emergenza sul piano socio-educativo e sul piano della tutela dell'integrità fisica e psicologica, che richiedono l'urgente allontanamento dalla propria famiglia. In questi casi si prevede l'inserimento con carattere di urgenza in comunità per la definizione del P.E.I. finalizzato alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.

L'inserimento in ambiente protetto per applicazione dell'art. 403 c.c. in caso di accertata condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, potrà essere mantenuto **per tempi brevissimi** ossia strettamente necessari affinché il provvedimento sia ratificato dall'Autorità Giudiziaria Minorile. Considerato che, rispetto all'efficacia dello strumento ex art 403, non c'è un limite temporale oltre il quale, nel silenzio dell'Autorità Giudiziaria, il suo potere decade, è necessario relazionare mensilmente sui motivi per i quali l'Ufficio Servizi Sociali ritiene ancora attuale lo stato di necessità.

Il Comune di residenza del minore assicura tramite il proprio Servizio Sociale Professionale, il tempestivo intervento e il prelevamento dalla località dove si trova il soggetto in condizione di abbandono e/o di rischio grave e l'accompagnamento nella struttura residenziale o semiresidenziale resasi disponibile.





## EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –  
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

---

### ART. 6

#### LA PERMANENZA IN COMUNITA'

La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro del minore presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

In situazioni molto particolari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età e va valutata, col consenso anche del soggetto interessato. In tal caso, la permanenza è rapportata alla realizzazione di un P.E.I. e con la disponibilità del Comune competente (di residenza del minore) ad assumere il relativo onere finanziario, nei limiti delle risorse programmate e disponibili nella programmazione di Ambito.

### ART. 7

#### FUNZIONI E COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune è tenuto allo svolgimento delle seguenti funzioni e compiti:

- a) elaborazione, predisposizione e attuazione del P.E.I. del minore per il quale si propone l'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale, dopo avere esperito tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d'intervento di sostegno;
- b) in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica, acquisizione formale del consenso degli esercenti la potestà parentale all'inserimento del minore in struttura;
- c) acquisizione dell'eventuale impegno degli esercenti la potestà parentale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla struttura e ad eventuali spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, educative, sportive, ecc.);
- d) individuazione della comunità di accoglienza più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del P.E.I.;
- e) realizzazione, a fronte della decisione assunta all'interno del P.E.I., dell'inserimento del minore nella struttura residenziale o semi-residenziale individuata, tenendo conto delle disponibilità di bilancio;
- f) acquisizione della copia della documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione al funzionamento da parte della struttura individuata nella proposta d'inserimento e invio per conoscenza e presa visione alla struttura copia del presente regolamento;
- g) predisposizione di un progetto di interventi di aiuto e sostegno alla famiglia di origine del minore diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero di una adeguata funzione genitoriale;
- h) assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
- i) informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell'inserimento in struttura, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata;
- j) vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia, condividendo tra i diversi soggetti coinvolti, le informazioni acquisite necessarie a ciascuno per l'espletamento dei propri compiti di cura;
- k) monitoraggio periodico dell'inserimento in struttura, per quanto riguarda i tempi e i modi del raggiungimento degli obiettivi previsti e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del P.E.I. nel caso in cui l'inserimento in struttura proseguirà oltre i tempi preventivati;
- l) stesura e invio all'Autorità Giudiziaria delle relazioni di aggiornamento sulla situazione;



## **EBOLI CAPOFILA**

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –  
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

---

- m) interventi di aiuto e sostegno al minore prima, durante e dopo l'affidamento alla struttura;
- n) preparazione del rientro del minore in famiglia.

### **ART. 8**

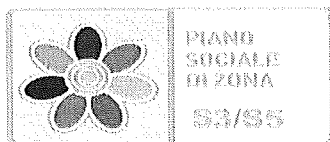
#### **FUNZIONI E COMPITI DELLA STRUTTURA**

I compiti delle strutture residenziali e semi-residenziali sono:

- a) garantire funzioni di prima accoglienza e di primo ascolto del minore;
- b) offrire una dimensione quotidiana caratterizzata da un clima relazionale positivo e stabile, ricco di stimoli e di opportunità sul piano affettivo, cognitivo, educativo, il più possibile simile ad un contesto familiare;
- c) garantire il diritto ai legami familiari, in particolare tra fratelli, allo studio, al gioco, alle relazioni, i percorsi di autonomia di vita personale e lavorativa;
- d) predisposizione del P.E.I. in collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del minore, in accordo con quanto stabilito dal P.E.I.;
- e) inviare, entro 1 mese dall'inserimento, copia del P.E.I. all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del minore, con aggiornamenti trimestrali (e/o ogni qualvolta venga effettuata una nuova modifica dello stesso), nonché copia della relazione semestrale trasmessa all'Autorità Giudiziaria;
- f) prevedere tempestivamente, non oltre una settimana dall'inserimento in struttura, una visita pediatrica per la rilevazione di eventuali situazioni di maltrattamento e di abuso;
- g) comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del minore qualsiasi evento di rilievo che riguardi la condizione di vita del minore;
- h) nelle ipotesi in cui l'inserimento in struttura abbia finalità riparative e tutelari, la struttura svolge attività di accompagnamento del minore presso gli Enti preposti ai percorsi di psico-diagnosi e di sostegno psicologico, l'osservazione quotidiana connessa all'intervento psicologico in atto, la protezione durante le visite con i genitori laddove richiesto;
- i) mantenimento, in collaborazione con i servizi sociali istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- j) assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (es. spese odontoiatriche, acquisto di lenti correttive, spese educative aggiuntive, ecc.) la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con i genitori del minore o l'Ente affidatario o chi ne esercita la tutela;
- k) cura l'accesso ed i rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia di origine;
- l) definizione ed esplicitazione dell'articolazione della retta giornaliera, con conseguente comunicazione al/ai Comune/i istituzionalmente competenti al loro pagamento.

### **ART. 9**

#### **CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN COMUNITA'**



## EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –  
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

L'inserimento in struttura si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del P.E.I., nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.

Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica. La conclusione dell'inserimento in struttura deve quindi essere predisposta, all'interno del P.E.I., in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi sociali individuati come competenti ~~in~~ merito.

### ART. 10

#### ONERE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DELLE SRUTTURE

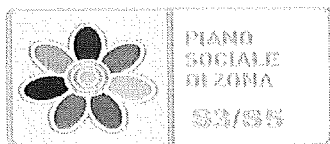
Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori del minore che è stato inserito in struttura, in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente, in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Con l'allontanamento del minore, infatti, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, ai sensi degli artt. n. 147, n. 261 e n. 155 comma 4 del Codice Civile. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito dalla giurisprudenza.

Sia nei casi di inserimento in struttura disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura, il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del minore assume l'onere dell'integrazione, attraverso il P.d.Z., nei limiti delle risorse programmate e disponibili, prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE, secondo le percentuali di compartecipazione alla spesa stabilite dal Regolamento di Ambito di compartecipazione alla spesa per i servizi socio-assistenziali. Il contributo da versare a carico dei genitori è da intendersi per ogni minore allontanato e si applica un abbattimento del 25%, rispetto alla quota del figlio precedente, per ogni figlio successivo al primo.

In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.

Nelle situazioni di cui al comma precedente, l'assegno di mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figli inseriti in struttura residenziale, versato da parte di un genitore all'altro così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, deve essere corrisposto al Piano Sociale di Zona, a titolo di compartecipazione alle spese di ricovero. La misura effettiva della quota dell'assegno di mantenimento da corrispondere al Piano Sociale di Zona verrà determinata di volta in volta in relazione a quanto, considerate tutte le esigenze dei minori, non venga fornito direttamente dalla struttura (es. testi per la scuola, vestiario, attività sportiva o di svago in generale ...). La quota di compartecipazione stabilita dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune competente viene in tal caso versata direttamente all'ente (l'ex coniuge sottoscrive di essere a conoscenza che una parte o la totalità dell'assegno di mantenimento viene utilizzata per le suddette finalità).

Il/I Comune/i di residenza dei genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore accolto in struttura, può/possono assumere la totale copertura della retta in deroga ai criteri su stabiliti nel



## EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –  
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'assistente sociale e/o di altri servizi territoriali da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare. Anche in tale caso, comunque, il/i Comune/i e/o il Piano Sociale di Zona può/possono agire in rivalsa nei confronti dei civilmente obbligati per quanto anticipato a favore della struttura.

Per il/i minore/i collocato/i in una struttura presente/i sul territorio dell'Ambito S03 ex S05 e non residente/i in uno dei Comuni afferente il Piano Sociale di Zona S03 x S05, l'onere totale della retta resta a carico dell'Ente che ha provveduto al collocamento presso la struttura. Non possono essere previste integrazioni economiche rispetto a quanto concordato, stabilito ed accettato in sede di collocazione.

### ART. 11

#### RECUPERO CREDITI

In caso di mancata sottoscrizione degli impegni da parte degli esercenti la potestà parentale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla struttura e ad eventuali spese straordinarie, o in caso di inottemperanza ai medesimi da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente Autorità Giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire segnale di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del minore.

### ART. 12

#### MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

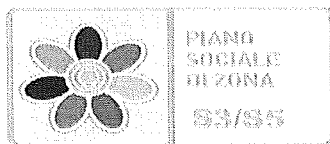
La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati è disciplinata dalla Legge 47/2017 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

Per minore non accompagnato s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'UE che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Gli enti locali potranno promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari, allo scopo di favorire l'**affidamento familiare** dei minori, in via prioritaria rispetto al **ricovero in una struttura di accoglienza**.

Subito dopo il colloquio con il minore la struttura di accoglienza dovrà provvedere alla compilazione di una **cartella sociale**, nella quale confluiranno tutti i dati e gli elementi utili a determinare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore; la cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

**Per i minori richiedenti protezione internazionale** è previsto l'inserimento dei minori non accompagnati nel **sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati**. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, occorre tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche del minore risultanti dal colloquio, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture di accoglienza devono soddisfare gli standard minimi dei



## **EBOLI CAPOFILA**

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –  
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

---

servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni e devono essere debitamente autorizzate o accreditate.

Inoltre, si deve garantire un'omogeneità di genere e di età con un collocamento dei minori presso strutture differenziate.

### **ART. 13**

#### **NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali, il vigente Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali.

Il presente regolamento verrà applicato integralmente, dal momento della sua entrata in vigore, anche agli inserimenti in strutture residenziali precedenti alla sua entrata in vigore.